

REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

CONSIGLIO SCIENTIFICHE	STRUTTURE	10.9.1999; 5.2.2004; 10.6.2004; 20.10.2006
SENATO ACCADEMICO		9.9.1998; 15.9.1999; 15.3.2000; 23.10.2000; 16.7.2002; 17.2.2004; 15.6.2004; 12.7.2005; 19.9.2006
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE		22.9.1998; 29.9.1999; 29.3.2000; 25.10.2000; 22/7/2002; 25.2.2004; 23.6.2004; 27.7.2005; 27.9.2006
DECRETO RETTORALE		722/AG dd. 13.8.1998; 908/AG dd. 8.10.1999; 405/AG dd. 19.5.2000; 747/AG dd. 24.11.2000; 1165/2002 dd. 26.7.2002; 352/2004 dd. 1.3.2004; 1219/2004 dd. 12.7.2004; 1413/2005 dd. 2.08.2005; 1438/2005 dd. 10.08.2005; 1867/2006 dd. 30.10.2006
UFFICIO COMPETENTE		Rip. Segreterie Laureati

Data ultimo aggiornamento:

30 ottobre 2006

a cura della Rip. Affari Generali

Art. 1 - Finalità

1. I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso l'Università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. La formazione del dottore di ricerca, comprensiva di eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, è finalizzata all'acquisizione di competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione.

Art. 2 - Requisiti di idoneità ed istituzione dei Corsi

1. I corsi possono essere attivati anche in consorzio con altre Università o in regime di convenzione con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonché di strutture ed attrezzature idonee.
2. I corsi sono istituiti annualmente con Decreto del Rettore, su proposta dei Consigli di Dipartimento, previa valutazione del Nucleo di Valutazione interna in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al 6° comma del presente articolo e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che verificheranno la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all'attivazione.
3. Con periodicità annuale il Nucleo di valutazione verificherà la permanenza dei requisiti per ogni corso istituito. In caso di valutazione negativa di un corso già attivato, il nucleo di valutazione ne darà immediata comunicazione al Collegio dei docenti del corso. Il Collegio, preso atto delle osservazioni, dovrà nei mesi successivi riportare il corso allo standard qualitativo previsto. Il nucleo di valutazione interna verificherà i correttivi messi in atto dal Collegio; in caso di sussistenza dei requisiti negativi potrà proporre al Rettore la disattivazione del dottorato, in sede di eventuale richiesta di rinnovo.
4. Il Rettore dell'Università invia al Ministero, per la trasmissione all'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell'attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa.

5. I corsi di Dottorato hanno sede presso i Dipartimenti. Non potranno essere attivati corsi di dottorato con un numero di ammessi inferiore a tre.
6. Sono requisiti di idoneità:
 - la presenza nel Collegio dei docenti di almeno sette fra professori e ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del corso e, nel complesso, di almeno dieci docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva in quel Collegio;
 - la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi (laboratori, biblioteche, strutture informatiche);
 - la previsione di un coordinatore responsabile dell'organizzazione del corso, di un collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell'ultimo quinquennio nelle aree di riferimento del corso;
 - la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
 - la previsione di percorsi formativi orientati all'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
 - l'attivazione di sistemi di valutazione, da parte del Collegio dei docenti, relativi alla permanenza dei predetti requisiti, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
7. Le proposte oltre ad ottemperare ai requisiti di cui al punto precedente dovranno essere presentate su apposita scheda-rilevazione in cui andranno riportati i seguenti dati:
 - la denominazione del Dottorato;
 - le aree scientifiche;
 - gli eventuali indirizzi nei quali articolare le linee di ricerca;
 - la lingua straniera di cui si chiede la buona conoscenza ai sensi del 5° comma dell'art. 6 del presente Regolamento. In alternativa si potrà proporre una rosa di lingue tra le quali il candidato potrà effettuare una scelta;
 - l'eventuale lingua diversa dall'italiano per lo svolgimento della prova scritta dell'esame di ammissione ai sensi del 7° comma dell'art. 6 del presente Regolamento;
 - l'indicazione del Dipartimento cui afferisce organizzativamente il corso, a cui saranno erogati annualmente dal Consiglio di Amministrazione i contributi di funzionamento;
 - l'indicazione dei Dipartimenti dell'Ateneo concorrenti alla gestione del Dottorato;
 - la natura del corso (unica o in compartecipazione). In caso di compartecipazione si dovranno allegare le delibere di adesione;
 - la durata di ogni ciclo del corso comunque non inferiore a tre anni;
 - le tematiche scientifiche che devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore-scientifico disciplinare o di un'aggregazione di più settori;
 - l'ordinamento del corso: gli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, i programmi di studio, le modalità di svolgimento dell'attività didattica e di ricerca;
 - il numero dei posti, distinti tra ordinari e soprannumerari, comunque non inferiore a tre che le strutture presso cui ha sede il corso sono potenzialmente in grado di gestire;
 - il numero delle borse di Dottorato richieste all'Ateneo, il numero delle borse finanziate da altri soggetti. In caso di partecipazione al corso di altri Atenei, ciascun

Ateneo contribuisce agli oneri previsti per l'attivazione e l'istituzione del dottorato. In caso di finanziamento di terzi dovranno risultare allegati delle lettere di intenti;

- la composizione del Collegio dei docenti. Relativamente a ciascun componente andrà allegato l'elenco della produzione scientifica dell'ultimo quinquennio nelle aree di riferimento del corso. Il Dipartimento proponente dovrà prendere inoltre atto dei nominativi indicati dalle altre eventuali strutture partecipanti;
 - le strutture operative e scientifiche utilizzabili;
 - eventuali convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del codice civile o soggetti di cui all'art. 17 della Legge 317/91. Tali accordi prevedono dei programmi di studi concordati con i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 5 della Legge 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi.
8. L'istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore dell'Università al Ministero che ne cura la diffusione.
9. I Dipartimenti che chiedono l'adesione ad un dottorato con sede amministrativa presso altro Ateneo, qualora la medesima comporti oneri finanziari di adesione, dovranno indicare nella delibera anche il finanziamento richiesto, ferme restando le seguenti indicazioni:
- la denominazione del Dottorato;
 - le aree scientifiche;
 - gli eventuali indirizzi nei quali articolare le linee di ricerca;
 - i requisiti richiesti dalla sede amministrativa;
 - l'elenco dei docenti afferenti al Dipartimento appartenenti alle aree scientifiche del corso ed inoltre il Referente dell'Ateneo, componente il Collegio, con le funzioni di Coordinatore locale;
 - la composizione del Collegio dei docenti del dottorato;
 - le strutture operative e scientifiche utilizzabili, presso l'Ateneo.

Art. 3 – Rinnovo

1. La richiesta di rinnovo per cicli successivi viene proposta:
 - dal Coordinatore, in caso di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo;
 - dal Referente, in caso di dottorato con sede consorziata presso l'Ateneo.
2. Il Consiglio del Dipartimento sede organizzativa locale del corso dovrà comunque assumere una delibera di richiesta in tal senso.
3. Le richieste di rinnovo dovranno dar conto anche delle attività effettivamente svolte nell'anno precedente, della produttività scientifica dei docenti e dei dottorandi, dei candidati che eventualmente nel frattempo hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca nei tempi previsti.
4. Ove in sede di richiesta di rinnovo si preveda una modifica nella partecipazione delle sedi concorrenti all'attivazione del ciclo precedente, dovranno risultare allegati alla scheda-dati aggiornata, anche le delibere di assenso delle strutture interessate.
5. Le richieste di rinnovo saranno sottoposte al vaglio del Nucleo di Valutazione interna per la verifica dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, nonché all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 4 - Organi del corso di Dottorato

1. Sono organi direttivi del corso di dottorato il Collegio dei docenti ed il Coordinatore.

2. Il Collegio dei docenti è composto da docenti di prima e seconda fascia, dai ricercatori nonché eventualmente da esperti qualificati in numero inferiore alla metà dei componenti. Il Consiglio di Dipartimento avalla le richieste dei docenti a far parte dei Collegi dei Docenti.

Il Collegio dei docenti è composto da almeno 10 docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva.

Possono far parte del Collegio, in soprannumero, componenti provenienti da Atenei diversi da quelli partecipanti alla gestione del corso di dottorato ovvero i rappresentanti di eventuali Enti finanziatori di posti aggiuntivi. Tali membri possono partecipare alle riunioni del Collegio, ma il loro voto si configura come esclusivamente consultivo.

I componenti il Collegio possono far parte di altri Collegi dei docenti di dottorato, purché si rispetti la composizione di almeno dieci docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva.

Il Collegio è unico per tutti i cicli attivati. I membri di Enti consorziati vi fanno parte esclusivamente per il periodo consortile.

Il Direttore del Dipartimento proponente, in sede di prima attivazione del corso, successivamente all'istituzione, convocherà i componenti il Collegio che provvederanno all'elezione del Coordinatore.

In corrispondenza delle sedute sarà redatto un verbale. Il verbale entro 5 giorni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà trasmesso completo degli allegati in un originale e copia alla Segreteria dei Dottorati di ricerca dell'Ateneo che ne curerà la conservazione.

E' compito del Collegio:

- proporre al Rettore i nominativi dei componenti le Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione e per l'esame finale di dottorato;
- fissare la data di effettivo inizio dei corsi;
- indicare il tutore responsabile del dottorando;
- concordare ed approvare le linee di ricerca proposte dai dottorandi di concerto con il tutore;
- organizzare le attività di formazione;
- autorizzare i dottorandi a recarsi presso strutture italiane od estere non facenti parti quali sedi convenzionate del dottorato, per un periodo di formazione superiore ai sei mesi;
- dichiarare l'equivalenza o meno dei titoli di studio, conseguiti all'estero, ai soli fini dell'ammissione al concorso del dottorato;
- deliberare la relazione sull'attività svolta da ogni singolo iscritto ai fini del giudizio di ammissibilità o meno all'anno di corso successivo; il giudizio negativo comporterà l'esclusione dal corso;
- assegnare in alternativa all'ammissione all'esame finale, una proroga della presentazione della tesi;
- predisporre una relazione di presentazione alla Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensiva dell'intero periodo di frequenza di dottorato.

Nella prima riunione, in occasione della costituzione del Collegio dei docenti, nel caso di dottorati di nuova istituzione, e comunque nella prima riunione dell'anno solare per tutti i Collegi, va autocertificata la composizione di quest'Organo con almeno dieci docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva.

3. Il Coordinatore è un professore di ruolo a tempo pieno ed afferisce alla sede amministrativa del corso, viene eletto dal Collegio dei docenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I componenti il Collegio hanno facoltà in qualsiasi momento di autoconvocarsi - su iniziativa di almeno 3 membri - e di provvedere a maggioranza assoluta alla nomina di un nuovo Coordinatore.

Art. 5 - Titolo di ammissione ai corsi

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dal Collegio dei docenti, ai soli fini dell'ammissione, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Il Collegio dei docenti potrà valutare il titolo straniero successivamente all'ammissione, ma preventivamente all'eventuale immatricolazione nei casi in cui al comma 4.2 del successivo art. 6.
2. I vincitori di concorso di dottorato che abbiano sede presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell'attività assistenziale. In tal caso sarà richiesto il possesso dell'abilitazione professionale nonché una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Art. 6 - Modalità di accesso

1. Ai Corsi di Dottorato si accede attraverso un pubblico concorso.
2. Il bando è emanato dal Rettore, che ne cura la pubblicità, compresa la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Rettore ne invia tempestivamente comunicazione anche al Ministero per la diffusione a livello nazionale anche tramite mezzi informatici. Il bando di concorso comunque indica:
 - l'intitolazione dei corsi attivati con sede amministrativa presso l'Ateneo ed i relativi indirizzi;
 - il numero complessivo dei laureati da ammettere ad ogni singolo corso di dottorato di ricerca, comunque non inferiore a tre;
 - il numero totale e l'ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento;
 - i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento;
 - le modalità di svolgimento dell'esame di ammissione.
3. L'esame di ammissione punta a verificare l'attitudine alla ricerca del candidato e la preparazione di base.
4. 1. Sono ammessi in soprannumero, senza borsa di studio di dottorato, previo parere del Collegio dei docenti in merito alla sussistenza dei requisiti di accoglienza e successivamente al superamento dell'esame di ammissione:
 - gli assegnisti di ricerca, nel limite dei posti stabiliti dal Senato
 - i borsisti del Ministero degli Affari Esteri
 - i cittadini extracomunitari che non rientrano nella previsione dell'art. 39, comma 5, del D.Lgs. 286/98
 - gli iscritti provenienti da Atenei stranieri in regime di co-tutela di tesi.
4. 2. Possono essere ammessi in soprannumero anche candidati extracomunitari che giungano con avallo da parte del MIUR o del MAE, con borsa di studio erogata dal proprio Paese, a copertura di tutto il ciclo. In deroga a quanto previsto dal successivo punto 5 la selezione potrà anche essere svolta nel Paese di provenienza, sulla base, nel caso di selezione in loco, di criteri diversi. I borsisti MAE potranno egualmente godere di esenzione dalla prova ordinaria. In ambedue i casi i Collegi dovranno esprimersi in merito
5. Il concorso è per esami e consiste in una prova scritta ed in un colloquio. Al colloquio il candidato è tenuto a dimostrare anche la buona conoscenza di almeno una lingua straniera che verrà specificata nel bando.
6. Eventuali titoli di studio e pubblicazioni possono essere allegati alla domanda di ammissione. Non saranno valutati con punteggio, ma la Commissione potrà servirsene

quale eventuale argomento di colloquio al fine di poter meglio valutare l'attitudine alla ricerca del candidato.

7. La prova scritta dovrà essere svolta da tutti i candidati, di norma, in lingua italiana, fatto salvo che con precise motivazioni la Commissione giudicatrice potrà proporre lo svolgimento del tema in una lingua straniera accettata dalla Commissione. In tale caso gli eventuali candidati stranieri dovranno dimostrare, in sede di prova orale, la buona conoscenza della lingua italiana. In deroga a tali prescrizioni i candidati stranieri soprannumerari che effettuino la selezione presso questa sede potranno svolgere le prove in lingue diverse dai candidati ordinari, previo nulla osta della Commissione stessa. In deroga a tali prescrizioni i candidati stranieri soprannumerari che effettuino la selezione presso questa sede potranno svolgere le prove in lingue diverse dai candidati ordinari, previo nulla osta della Commissione stessa.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. Per la valutazione comparativa dei candidati è nominata apposita Commissione giudicatrice, composta come previsto dal D.M. n. 224 dd. 30.4.1999, art.6, comma 5.
2. I componenti, in numero di tre, dovranno essere professori universitari di ruolo e ricercatori universitari (appartenenti di norma ai Settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso ed i componenti il Collegio) cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al penultimo punto dell'elenco di cui al 7° comma dell'art. 2 del presente Regolamento.
3. Della Commissione non potrà far parte più di un ricercatore.
4. Le Commissioni giudicatrici per l'esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Trieste sono nominate con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti del corso.
5. Nel caso in cui la proposta non fosse stata effettuata entro il termine fissato con apposita circolare, alla nomina provvederà direttamente il Rettore previa segnalazione dei nominativi da parte del Direttore del Dipartimento proponente il corso.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 8 - Immatricolazioni ed iscrizioni

1. L'inizio dei corsi di dottorato è fissato, di norma, al 1° gennaio di ogni anno. A partire dal XV ciclo l'anno accademico del dottorato di ricerca coinciderà, pertanto, con l'anno solare.
2. Eventuali congelamenti dell'immatricolazione ovvero sospensioni della frequenza, saranno concessi a coloro che si trovano nella situazione di:
 - dover svolgere il servizio militare di leva o il servizio civile;
 - essere nel periodo di gestazione/puerperio;
 - gravi motivi di salute che prevedano un periodo di sospensione dell'attività di frequenza superiore ad un mese;
 - gravi motivi di famiglia che prevedano un periodo di sospensione dell'attività di frequenza superiore ad un mese, previa valutazione del Collegio dei docenti.
3. Il congelamento dell'immatricolazione prevede l'inizio della frequenza al dottorato posticipata all'anno accademico successivo.
4. I periodi relativi alle sospensioni della frequenza saranno recuperati secondo le modalità che saranno fissate caso per caso dal Collegio dei docenti. In caso di recupero alla fine

dell'ultimo anno di iscrizione ordinaria al dottorato, il dottorando dovrà iscriversi per un ulteriore anno con la qualifica di dottorando in proroga.

5. Il dottorando che, pur avendone titolo, non si iscriva all'anno successivo o all'esame finale sarà considerato decaduto. In alternativa all'esame finale potrà essere attivato unicamente il regime di proroga nelle forme e nei casi previsti ai sensi dell'art. 16; nel caso il dottorando successivamente ad una proroga non ne attivi una seconda (ove possibile) o non si iscriva all'esame finale sarà ugualmente dichiarato decaduto come pure il candidato ammesso all'esame che non lo sostenga se non per i casi previsti di assenza.

Art. 9 - Obblighi e diritti dei dottorandi

1. L'inadempienza degli obblighi previsti per il dottorando comporterà l'esclusione o la sospensione dal Corso, con decisione motivata del Collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti.
2. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti con il tutor ed approvate secondo un piano prestabilito.
3. I dottorandi hanno l'obbligo di concordare e sottoporre all'approvazione del Collegio dei docenti le linee di ricerca.
4. Qualora un dottorando abbia sospeso la frequenza per un periodo superiore ad un mese senza giustificazione e non per i casi previsti, con decisione del Collegio dei docenti si provvederà all'esclusione dal corso.
5. I dottorandi hanno diritto:
 - alla borsa di studio, ove ne ricorrano le condizioni;
 - alla copertura assicurativa, quali studenti iscritti all'Università degli Studi di Trieste;
 - all'accesso alle strutture ed ai mezzi informatici secondo quanto previsto dal programma di ricerca;
 - ad una rappresentanza all'interno dei Dipartimenti, fissata dai Regolamenti delle strutture sedi di dottorato;
 - l'accesso alla mensa;
 - alla possibilità di chiedere l'intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con il proprio tutor. Il Collegio dei docenti, sentite le due parti (tutore e dottorando) assumerà una decisione motivata valutando, al caso, ove possibile, l'opportunità di sostituzione del tutor.

Art. 10 - Borsa di studio

1. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 210/98, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'importo delle borse non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 315/98 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il numero di borse di studio conferite dall'Università, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 210/98, è non inferiore alla metà dei dottorandi.

4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.97, pubblicato sulla G.U. n. 116 dd. 09.06.97, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In alternativa alla borsa di studio ordinaria gli ammessi ai corsi di dottorato possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione Europea o di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.
6. Il pagamento della borsa di studio è mensile.
7. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni ovvero di esclusione dal corso, non potrà essere erogata la borsa di studio.
8. È consentita, su istanza del borsista di dottorato, e previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, la sospensione dell'erogazione della borsa per tutta la durata di altra borsa di studio di cui il dottorando risulti fruitore. Le quote risparmiate saranno destinate alle economie.
9. L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero, in strutture che non siano sedi del corso, nella misura del 50%.

Art. 11 - Mobilità dottorandi

1. Con apposito Regolamento vengono stabiliti i criteri per accedere a rimborsi di spese sostenute a seguito di trasferte nell'ambito dell'attività di ricerca del dottorato.

Art. 12 - Attività didattica dottorandi

1. Con apposito Regolamento viene disciplinato l'eventuale affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica di carattere sussidiario, integrativa o tecnico-pratico che non deve in ogni caso compromettere l'attività di formazione alla ricerca.
2. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università.

Art. 13 - Conseguimento del titolo

1. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposita Commissione.
2. La tesi, che può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, deve comunque riportare una breve esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana, sia nell'eventuale altra lingua straniera prescelta. Le copie della tesi ed il riassunto espositivo dovranno essere firmati dal Coordinatore e dal tutore.
3. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Magnifico Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale. Nelle more della consegna del diploma originale, a firma del Rettore, viene rilasciata la relativa certificazione.
4. L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale, corredato dal riassunto espositivo, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
5. L'esame può essere ripetuto una sola volta, in caso di valutazione negativa, su richiesta del candidato, nella sessione dell'anno accademico immediatamente successivo.
6. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
7. Gli atti relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, sono resi pubblici.

Art. 14 - Riconoscimento del titolo conseguito in Università non italiane

1. Coloro che abbiano conseguito presso Università non italiane il titolo di dottore di ricerca o analoga qualificazione accademica possono chiederne il riconoscimento in base alla normativa vigente.

Art. 15 - Commissione giudicatrice finale - Adempimenti candidati

1. La Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.
2. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniera, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. Tali componenti non devono aver fatto parte del Collegio del dottorato da almeno due anni.
3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
4. Le Commissioni giudicatrici per l'esame finale dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Trieste sono nominate con Decreto del Rettore su proposta deliberata dal Collegio dei docenti del corso.
5. Ove il Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, con delibera motivata, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi indirizzi del dottorato e dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
6. La proposta di nomina delle Commissioni deve avvenire entro il termine del 30 settembre di ogni anno, per i cicli fino al XIV, entro il termine del 30 novembre, per i cicli a partire dal XV..
7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
8. Gli esami per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono nel periodo 2 gennaio - 28 febbraio, per i cicli fino al XIV, nel periodo 1° marzo - 30 aprile, per i cicli a partire dal XV. Nel fissare la data la Commissione dovrà tenere comunque presente che gli esami dovranno concludersi improrogabilmente entro i 90 giorni successivi al Decreto Rettorale di nomina. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori essa decade ed il Rettore nomina - sentito il Collegio dei docenti - una nuova Commissione, con l'esclusione dei componenti decaduti, sia effettivi che supplenti eventualmente divenuti effettivi.
9. I candidati provenienti da corsi diversi attivati in altri Atenei saranno sottoposti alle stesse prescrizioni ed inoltre dovranno produrre anche una dichiarazione della sede amministrativa di appartenenza con la quale verrà certificata la mancata attivazione del corso di riferimento del candidato esterno.

Art. 16 - Proroga della presentazione della tesi - Assenza all'esame

1. Per comprovati motivi che non consentano la presentazione della tesi nei tempi previsti, il Rettore, su proposta del Collegio dei docenti, può ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini fissati e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede.
2. I casi per i quali viene concessa la proroga sono i seguenti:
 - malattia prolungata;
 - maternità o gestazione;
 - servizio militare di leva;

- caso fortuito o forza maggiore;
 - esigenza di approfondimento della tesi di dottorato.
3. Il Collegio dei docenti per i primi tre casi dovrà prendere atto dell'ideonea documentazione giustificativa prodotta; per gli altri casi valuterà discrezionalmente.
 4. I casi per i quali viene considerata giustificata l'assenza a fronte di idonea documentazione sono i seguenti:
 - malattia;
 - caso fortuito o forza maggiore.
 5. Il Collegio dei docenti nel primo caso dovrà prendere atto dell'ideonea documentazione, nel secondo valuterà discrezionalmente.
 6. Viene demandata ad un apposito bando annuale la fissazione di ogni altra prescrizione utile in merito.

Art. 17 - Contributi

1. La frequenza ai corsi di dottorato nonché la richiesta di iscrizione all'esame finale richiedono il pagamento di contributi annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
2. I contributi sono graduati secondo i criteri ed i parametri di cui al D.P.C.M. 30.04.97, pubblicato sulla G.U. n. 116 dd. 09.06.97, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall'Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.97.

Art. 18 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il XV ciclo, per cui tutti i corsi di dottorato costituiranno prima attivazione.
2. L'entrata in vigore dell'art. 3 del presente Regolamento è posticipata al XVI ciclo.
3. L'assegnazione delle borse di studio relativamente ai vincitori del XIV ciclo di dottorato nonché quelle assegnate ai vincitori dei precedenti cicli che siano attualmente iscritti, continuerà ad avvenire, fino al termine della frequenza, secondo quanto disposto dal bando di ammissione al rispettivo ciclo di appartenenza.
4. La sessione d'esame finale per l'anno accademico 1998/99 verrà effettuata sulla base di quanto previsto dal Regolamento stralcio "Formazione delle Commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi e per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e procedure connesse" di cui al D.R. n. 722/AG dd. 13.08.98, ratificato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 09.09.98 e del 22.09.98, con l'unica eccezione del fatto che, sulla base di quanto previsto dal Regolamento Nazionale la ripetizione dell'esame finale è possibile già dalla presente sessione.
5. Per quanto non esplicitamente indicato si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente.